

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, presentato il 27 marzo 2002

(Causa C-114/02)

(2002/C 131/15)

Il 27 marzo 2002, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra L. Ström, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi⁽¹⁾, avendo omesso di adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla detta direttiva o avendo comunque omesso di comunicare tali disposizioni;
- condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione rileva una trasposizione assai parziale della direttiva 98/8/CE. La Francia ha comunicato l'adozione di misure di trasposizione relativamente agli artt. 3, nn. 1, 2, 3 e 6, 5, 6, 7 e 9 della direttiva. Tra gli obblighi imposti da quest'ultima che debbono essere oggetto di trasposizione rimangono dunque ancora inattuati quelli previsti dagli artt. 3, nn. 4, 5 e 7, 4, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 della direttiva, o comunque non risultano comunicati i relativi provvedimenti di attuazione. Il termine per la trasposizione è scaduto il 13 maggio 2000.

⁽¹⁾ GUL 123, del 24.4.1998, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Paris) -chambre commerciale, financière et économique, con ordinanza 26 marzo 2002, nella causa Administration des douanes et droits indirects contro la società Rioglass SA e la société Transremar SL

(Causa C-115/02)

(2002/C 131/16)

Con ordinanza 26 marzo 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 29 marzo 2002, nella causa Administration des douanes et droits indirects contro la società Rioglass SA e la société Transremar SL, la Cour de cassation (Paris) -chambre commerciale, financière et économique ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

se l'art. 30 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) debba essere interpretato nel senso che osta all'attuazione, in base al code de la propriété intellectuelle, di procedure di blocco da parte delle autorità doganali nei confronti di merci legalmente fabbricate in uno Stato membro della Comunità europea e destinate, dopo essere transitate per il territorio francese, ad essere immesse in commercio nel territorio di Stati terzi, nella fattispecie la Polonia.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 3 aprile 2002

(Causa C-119/02)

(2002/C 131/17)

Il 3 aprile 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Gregorio Valero Jordana e dalla sig.ra Mina Konstantinidi, consiglieri giuridici, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato misure dirette ad installare una rete fognaria per le acque reflue urbane dell'agglomerato di Thriassion Pedio e non avendo sottoposto a trattamento secondario più rigoroso le acque reflue urbane di tale agglomerato prima che esse siano scaricate nell'«area sensibile» del golfo di Elefsina, è venuta meno agli obblighi ad essa incumbenti in forza dell'art. 3, n. 1, e dell'art. 5, n. 2, della direttiva del Consiglio 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane⁽¹⁾, come modificata dalla direttiva della Commissione 27 febbraio 1998, 98/15/CE, recante